



22484-24

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

SERGIO BELTRANI - Presidente -
ANDREA PELLEGRINO
PIERLUIGI CIANFROCCA
GIUSEPPE COSCIONI - Relatore -
GIOVANNI ARIOLLI

Sent. n. sez. 728
UP - 28/03/2024
R.G.N. 3785/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

CA

avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO

che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni del difensore della parte civile [REDACTED] Avv. [REDACTED]

[REDACTED] il quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la
condanna dell'imputato alle spese del giudizio;

udito il difensore del ricorrente, Avv. [REDACTED] che ha insistito per
l'accoglimento del ricorso;

[Large handwritten signature]

S. G. M.

[Small handwritten mark]

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di [REDACTED] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 4 ottobre 2013, che aveva confermato la condanna di [REDACTED] per i reati di cui agli artt. 612-*bis* (così riqualificata in primo grado l'originaria imputazione di cui all'art. 572 cod. pen.) e 56-629 commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n.3-*bis* e 61 n. 1 cod. pen..

1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente, rilevando che ad [REDACTED] era stato contestato il reato di maltrattamenti, per cui aveva chiesto di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, condizionato al solo esame dell'imputato; il giudice di primo grado aveva ritenuto invece responsabile l'imputato per il delitto di atti persecutori posti in essere in forma aggravata ex art. 612-*bis* commi 1 e 2 cod. pen., senza che le parti fossero neppure state invitate a precisare le conclusioni sul diverso reato, con una riqualificazione operata completamente a sorpresa, con lesione delle garanzie di difesa riconosciute all'imputato ex art. 111 Cost. e 6 della CEDU, che si era determinato ad essere giudicato allo stato degli atti per un reato diverso; il difensore osserva che la circostanza per cui i delitti di cui agli artt. 572 e 612-*bis* cod. pen. siano connotati da una oggettività giuridica differenziata era confermata anche dalla mera circostanza che gli stessi possono concorrere tra di loro; l'intervenuta riqualificazione giuridica operata a sorpresa aveva gravemente compromesso le garanzie di difesa dell'imputato che, se avesse saputo di doversi difendere dal diverso reato di atti persecutori, non avrebbe optato per un giudizio abbreviato rinunciando completamente al diritto di difendersi, ma avrebbe optato per un giudizio ordinario; viceversa, il giudizio allo stato degli atti appariva idoneo a difendersi dal diverso delitto di maltrattamenti in famiglia, atteso che, sulla scorta delle prove raccolte, era possibile dimostrare l'assenza di convivenza tra i due soggetti, elemento costitutivo del delitto *de quo*; si trattava quindi di un fatto diverso, che aveva portato alla violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza.

1.2 Con un secondo motivo di ricorso, il difensore eccepisce la manifesta contraddittorietà della motivazione, non essendovi la prova che si fossero verificati la causazione di un grave stato di ansia e di paura, o di un fondato timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto, o un cambiamento delle abitudini di vita in capo alla persona offesa, come risultava dalle stesse dichiarazioni della stessa.

1.3 Il difensore rileva che la prova del reato di tentata estorsione si fondava esclusivamente sul contenuto di un file audio riferibile ad una conversazione tra

l'imputato e la persona offesa, registrata da parte della persona offesa; la Corte di appello aveva riconosciuto la piena utilizzabilità del file, pur senza preventiva acquisizione del supporto con cui tale registrazione era stata effettuata, affermando che si trattava di una mera memorizzazione fonica di un fatto storico, come tale utilizzabile quale prova documentale; era quindi stata confermata la condanna di [REDACTED] sulla scorta di una non precisata traccia audio, la cui provenienza e genuinità erano rimaste completamente sconosciute; il fatto che il giudizio di primo grado si fosse svolto nelle forme del rito abbreviato non aveva particolare rilievo al fine di smentire l'inattendibilità della fonte di prova in parola.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che "non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa" (Sez.2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427); infatti, si osserva come da tempo nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, Di Francesco); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza

quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, Diouf Rv. 258975 - 01)

Nel caso in esame, il ricorrente aveva la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione a lui mossa, senza che si possa dire di trovarsi di fronte ad un mutamento del fatto che renda impossibile la difesa, posto che nella sentenza di primo grado si è operata soltanto una diversa qualificazione giuridica dei fatti, che sono rimasti immutati; si deve inoltre osservare che nel caso in esame la modifica è avvenuta nel giudizio di primo grado per cui il ricorrente, che aveva la possibilità di difendersi in appello anche mediante richieste di attività istruttoria, aveva l'onere di indicare quale pregiudizio aveva subito.

1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso reitera quanto già dedotto con l'atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, che ha rilevato che "la parte offesa ha dichiarato di aver modificato le proprie abitudini di vita a causa dei pedinamenti subiti tali da generare la paura di ritrovare l'uomo davanti casa e di essere aggredita, sia pure solo verbalmente, per strada, come peraltro affermato dallo stesso imputato nei messaggi in cui ammetteva di avere tenuto comportamenti inadeguati chiedendole scusa" (pag.2 sentenza impugnata); è stata quindi correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di atti persecutori, rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica" (Sez.5, n. 1753 del 16/09/2021, dep. 17/01/2022, Q, Rv. 282426).

1.3 Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso: come efficacemente precisato in Sez.2, n. 12347 del 10/02/2021, D'Isanto, Rv. 280996, con una risalente pronuncia, le Sezioni Unite (sent. n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio e altro, Rv. 225466-01) avevano riconosciuto come la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali - prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 cod. proc. pen.: l'acquisizione al processo della registrazione del colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234, comma 1, cod. proc. pen., che qualifica come "documento" tutto ciò che rappresenta "fatti, persone o cose" mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo": del resto, «il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione

fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale». Il principio secondo il quale la registrazione fonografica di un colloquio ad opera di uno dei partecipi al colloquio medesimo costituisce prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell'altro soggetto che ha preso parte alla conversazione, sia essa intercorsa tra presenti o telefonicamente, è stato successivamente ribadito da numerose decisioni, anche con riferimento specifico a fattispecie nelle quali il privato autore dell'intercettazione del colloquio al quale partecipava come interlocutore si era attivato su indicazione della polizia giudiziaria e/o con mezzi messi a disposizione dagli inquirenti (cfr., Sez. 6, n. 31342 del 16/03/2011, Renzi, Rv. 250534-01; Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, Abis, Rv. 243256-01; Sez. 1, n. 14829 del 19/02/2009, Foglia, Rv. 243741-01, che ha ritenuto utilizzabile - sia pur per l'adozione del provvedimento di cautela personale - la registrazione delle conversazioni intervenute fra la persona offesa ed alcuni degli indagati, effettuata tramite il telefono cellulare della predetta, lasciato in funzione al fine di consentire l'immediato intervento delle forze dell'ordine qualora la vittima fosse stata aggredita; Sez. 1, n. 6339 del 22/01/2013, Pagliaro, Rv. 254814-01, per la quale, in particolare, non è riconducibile alla nozione di intercettazione la registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, operata, sebbene clandestinamente, da un soggetto che ne sia partecipe o, comunque, sia ammesso ad assistervi, costituendo, invece, una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova: tale principio non viene meno per la circostanza che l'autore della registrazione abbia previamente denunciato fatti di cui sia vittima, né può ritenersi che per ciò solo le successive registrazioni realizzate dal denunciante con il proprio cellulare fossero state concordate con la polizia giudiziaria); la Corte territoriale ha fatto precisa applicazione dei principi di diritto di cui sopra che non possono che essere ulteriormente ribaditi; dalla sentenza di primo grado risulta infatti (pag.8) che le registrazioni nelle quali è contenuta la richiesta di [redacted] di avere dalla [redacted] somme di denaro per "lasciarla in pace" sono state effettuate dalla persona offesa; peraltro, risulta che comunque la persona offesa ha dichiarato espressamente che l'imputato le aveva detto "se vuoi che ti lasci in pace mi devi dare 300 euro mensili", per cui la dichiarazione di responsabilità si basa non sulle intercettazioni, ma sulle

dichiarazioni della persona offesa; il ricorrente non supera quindi la cd. "prova di resistenza".

A tale proposito, si ricorda come secondo l'orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni della parte offesa.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; l'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in virtù del principio della soccombenza, non sussistendo motivi per la compensazione.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [REDACTED] che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge lite.

Così deciso il 28/03/2024

Il consigliere estensore
Giuseppe Coscioni



Il Presidente
Sergio Beltrani



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente
Sergio Beltrani



DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE

6 GIU. 2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Claudia Pianelli

